

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

**LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso****Reato commissivo doloso- Antigiuridicità- Stato necessità anticipato****Cassazione Penale, n. 35024 del 09.10.2020-09.12.2020, Sez. 2****Reato commissivo doloso- Antigiuridicità- Stato necessità anticipato****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di configurazione della causa di giustificazione ex art. 54 c.p., l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari possa essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO	Domeni - Presidente	-
Dott. MANTOVANO	Alfred - Consigliere	-
Dott. MESSINI D'AGOSTINI	Piero - Consigliere	-
Dott. BELTRANI	S - rel. Consigliere	-
Dott. PERROTTI	Massim - Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.C., nata a (OMISSIS);

N.F., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa in data 19/06/2019 dalla CORTE di APPELLO di MESSINA;

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BELTRANI SERGIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale PEDICINI ETTORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

**FATTO**

CA. MA. e FR. NA. hanno proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza con la quale in data 12/01/2017 il Tribunale di Messina in composizione monocratica aveva dichiarato le imputate colpevoli di concorso in abusiva

occupazione di un alloggio del competente IACP, condannandole alla pena ritenuta di giustizia.

All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

**DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

1. Le ricorrenti lamentano congiuntamente plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio.

2. Il motivo comune riguardante la mancata configurazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. è fondato.

2.1. Questa Corte (Sez. 3, sentenza n. 5924 del 18/03/1983, Rv. 159613) ha, da tempo risalente, ammesso che, ai fini della configurazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., nel concetto di "danno grave alla persona", in armonia con quanto stabilito dall'art. 2 della Costituzione,

possano farsi rientrare anche alcune situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica dell'agente, ovvero che, ancor più in generale, attentano alla complessa sfera dei beni attinenti alla personalità morale di esso, tra le quali ben possono rientrare anche quelle connesse all'esigenza di ottenere un alloggio, ovvero di soddisfare uno dei bisogni primari della persona, nel rispetto dei principi costituzionali che riguardano i diritti fondamentali della persona umana. Tale interpretazione estensiva del concetto di "danno grave alla persona", mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone, tuttavia, una attenta e penetrante indagine, diretta a circoscrivere la sfera di azione della causa di giustificazione ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità della condotta antigiuridica e della inevitabilità del pericolo, tenuto anche conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate.

2.2. La giurisprudenza più recente precisa che l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi (Sez. 2, sentenza n. 4292 del 21/12/2011, dep. 2012, Rv. 251800): ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi che la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative (Sez. 2, sentenza n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520).

2.3. In applicazione del principio, la causa di giustificazione in questione è stata configurata in relazione all'occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello IACP, in quanto l'imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata

con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l'amministrazione comunale del luogo aveva poi requisito l'appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna (Sez. 2, sentenza n. 24290 del 19/03/2003, Rv. 225447); inoltre, è stata annullata con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto l'imputata responsabile del reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'IACP senza in alcun modo prendere in esame la rappresentata esistenza di condizioni che avrebbero potuto rendere configurabile lo stato di necessità (Sez. 2, sentenza n. 35580 del 27/06/2007, Rv. 237305).

2.4. Naturalmente, quanto all'onere probatorio, anche per questa causa di giustificazione vale la regola dettata in generale dall'art. 530, comma 3, c.p.p., a norma del quale, se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, ovvero vi è dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione: l'imputato è, pertanto, gravato da un mero onere di allegazione, soddisfatto il quale, l'onere della prova "negativa" quanto alla configurabilità della causa di giustificazione (la cui configurabilità sia stata specificamente allegata dall'imputato) incombe, secondo i principi generali, sulla pubblica accusa.

2.5. Ciò premesso, le imputate avevano, con il corrispondente motivo di appello, compiutamente e dettagliatamente allegato una situazione di estremo disagio, ed in particolare l'impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio all'indomani dell'esecuzione dello sfratto per morosità dall'alloggio che occupavano in precedenza; necessità resa ancor più cogente per tutelare la salute della minorenni con esse convivente (affetta anche da gravi problemi di salute), asseritamente documentandone i presupposti.

Per tale ragione, erra la Corte di appello nel disattendere il motivo affermando che le imputate non avevano compiutamente documentato il ricorrere delle condizioni per la configurabilità dell'invocata causa di giustificazione: come premesso, le imputate erano gravate da un mero onere di allegazione, senza dubbio soddisfatto, ed il relativo onere di prova negativa - previa verifica fattuale, in concreto, della corrispondenza al vero di quanto allegato e documentato dalle imputate, e successiva valutazione di rilevanza ai fini de quibus - incombeva sulla parte pubblica. Residuando il dubbio, s'imponeva una decisione di assoluzione ex art. 530, comma 3, c.p.p.

## La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

2.4.1. Per altro verso, se è vero che attraverso l'occupazione abusiva di un edificio di edilizia popolare non è possibile ovviare in maniera duratura all'impossibilità di procurarsi un alloggio, deve tuttavia rilevarsi che la Corte di appello ha omesso del tutto di considerare se, quanto meno in fase genetica (ed in caso affermativo fino a quale momento) lo stato di necessità evocato (asseritamente conseguente all'esecuzione di una sentenza di sfratto per morosità, in ipotesi cagionato dall'assoluta indigenza delle imputate) potesse legittimare, almeno per un periodo iniziale, l'accertata occupazione, rendendo meno grave il reato agli effetti della commisurazione del complessivo trattamento sanzionatorio (in particolare, nonostante la situazione di estremo disagio allegata dalle imputate, risultano negate le circostanze attenuanti generiche "tenuto conto della lunga durata dell'occupazione").

3. Questa statuizione assorbe le ulteriori doglianze.

4. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria che colmerà le lacune motivazionali dianzi evidenziate attenendosi al seguente principio di diritto:

Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

PQM

**Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.**

Così deciso in Roma, udienza pubblica, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020.